



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 15/07/2019

OGGETTO: Incarico legale per opposizione appello proposto alla Commissione tributaria regionale di Palermo sez. staccata di Messina dalla Società Naxos S.p.a.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Quindici** del mese di **Luglio** ore **13,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO		A
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO		A
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'**Assessore Villari Carmelo** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Incarico legale per opposizione appello proposto alla Commissione tributaria regionale di Palermo sez. staccata di Messina dalla Società Naxos S.p.a. e nominare all'uopo legale per la difesa degli interessi dell'Ente l'Avvocato Filippo Patanè con studio legale a Taormina
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

F.C./uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 96 DEL 10.7.2019

Oggetto **Incarico legale per opposizione appello proposto alla Commissione tributaria regionale di Palermo sez. staccata di Messina dalla Società Naxos S.p.A**

Settore competente: III

Proponente:

La sottoscritta Dott. Ilacqua Rosa, Responsabile del III Settore, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Richiamata la delibera di G.M. n. 13 del 30.01.2015 con la quale l'avv. Lo Giudice Massimo è stato incaricato per proporre opposizione al ricorso presentato dalla Soc. Naxos S.p.A presso la Commissione Tributaria provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo a Tari anno 2014;

Atteso che la CTP in data 20.07.2018, ha emesso la sentenza n. 710172018, depositata in data 07.12.18, con la quale ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di controparte determinate in euro 1.600,00;

che per la riformulazione della sentenza suddetta la Società ha proposto appello alla Commissione Tributaria regionale di Palermo sez. distaccata di Messina, registrato al protocollo generale dell'Ente in data 10.06.19 al n. 12635;All.1

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *"tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso"*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 95 del 09.10.2018 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.685,16 compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) **Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'appello dinanzi alla Commissione Tributaria regionale di Palermo, proposto dalla Soc. Naxos S.p.A per le motivazioni riportate in narrativa ;
- 2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nell'appello suddetto;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3.685,16 al Cap. 1245-3 del bilancio di previsione esercizio 2019/2020, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245-3			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	3.685,16	2019	3.685,16
TOTALE	3.685,16	TOTALE	3.685,16

6) di dare atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) di demandare al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

Il responsabile III Settore
Dott. R. Ilacqua

Il proponente



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 86 DEL 10.7.2019

Oggetto: Incarico legale per opposizione appello proposto alla Commissione tributaria regionale di Palermo sez. staccata di Messina dalla Società Naxos S.p.A

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 08.07.19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Dot. R. Ilacqua

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.803,16 sull'intervento Cap. 2245-3 del bilancio comunale.

235

Giardini Naxos, 10.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

Dot. Mario Cavallaro

AVVOCATO GERMANO GARAO
Studio Legale Fiscale Tributario
VIALE A. DE GASPERI, 173 - CATANIA
TEL/FAX 095/371713
C.F. GRA GMN 65L13G580A
P.I. 03234120875

III settore

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
10 GIU. 2019
Protocollo N° *12635*

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO

SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA

La società **NAXOS S.P.A.**, corrente in Catania, Via Cervignano n. 20/A, Cod. Fisc. 00138730874, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore, Sig.ra Distefano Rosa Maria, nata a Catania il 6/1/1963 e residente in Roma, Via Flaminia n. 484 (Cod. Fisc. DSTRMR63A46C351N), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Germano Garao (Cod. Fisc. GRAGMN65L13G580A) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Catania, Viale A. De Gasperi n. 173, il quale, ai sensi delle vigenti norme di legge, dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al seguente numero di fax: **095/371713** ovvero, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gegarao@pec.ordineavvocaticatania.it,

PROPONE APPELLO

avverso la Sentenza n. 7101/4/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione IV[^], all'udienza del 20/7/2018 e depositata il 7/12/2018 (**non notificata**), per i seguenti motivi:

IN FATTO

Con ricorso spedito il 7/1/2015, ed iscritto al n. 193/2015 del R.G.R., l'odierna appellante adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Messina per ivi sentire accogliere la seguente domanda:

"annullarsi l'avviso di pagamento n. 23863, notificato il 4/11/2014, con cui il Comune di Giardini Naxos, sulla base delle Delibere del C.C. nn. 43 e 44 del 23/7/2014, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 54.895,00 a titolo di TARI (Tassa sui Rifiuti) relativa all'anno 2014 con riferimento all'immobile sito in Giardini Naxos, Via Iannuzzo n.41 adibito dalla ricorrente ad attività alberghiera".

A sostegno della superiore domanda venivano prospettati i seguenti motivi di ricorso supportati da idonea documentazione a comprova:

- 1) Competenza del Giudice Tributario a decidere la presente controversia;
- 2) Autonoma impugnabilità dell'atto in questione (avviso di pagamento);
- 3) Illegittimità dell'atto impugnato (avviso di pagamento) per carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza;
- 4) Illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile;
- 5) Inapplicabilità del piano tariffario e aliquote tari anno 2014 approvato dal C.C. di Giardini Naxos con Delibera n. 44 del 23/7/2014 per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione degli artt. 6, comma 1 e 8, comma 3 del DPR n. 158/99. Richiesta di disapplicazione della suddetta Delibera ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92. Nullità dell'atto impugnato per carenza di valido presupposto;
- 6) Errata determinazione della superficie tassabile;
- 7) Errata applicazione della tariffa fissa e variabile, rispettivamente di € 4,533066 ed € 5,809180 alle superfici adibite a camere di albergo (anziché di € 1,248234 ed € 220,477173 prevista per il caso di utenze domestiche con sei o più componenti);
- 8) Inapplicabilità della Addizionale Provinciale del 5%.

Il Comune di Giardini Naxos si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del proposto ricorso e ne chiedeva, per lo effetto, l'integrale rigetto.

All'udienza del 20/7/2018, i giudici di "*primae curae*", con la sentenza oggi appellata, rigettavano il ricorso con la seguente precisazione "Viene difatti fatta salva la riduzione della superficie tassabile da mq. 6300 a mq 5055 come da provvedimento in autotutela del Comune, depositato in data odierna".

Ponevano le spese di lite a carico della ricorrente per l'importo di € 1.600,00.

Nel richiamarsi l'appellante ai motivi di ricorso per come già prospettati in primo grado, intende, in questa sede, specificare i motivi di impugnazione che rendono legittima la richiesta di riforma della sentenza appellata.

IN DIRITTO

1°

Errata statuizione dei Giudici di primo grado nella parte in cui hanno rigettato il motivo di ricorso relativo alla eccepita illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di sottoscrizione autografa o digitale da parte del funzionario responsabile giusta la seguente motivazione: "ha natura di mero avviso di pagamento e non atto tipico. Pertanto esso non lascia dubbi sulla provenienza dello stesso dal Comune".

Violazione dell'art. 112 c.p.c.

Violazione dell'art. 21-septies L. n. 241/90.

I Giudici di primo grado hanno rigettato il motivo di ricorso formulato dalla ricorrente nel modo seguente "Illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di sottoscrizione, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile", sul presupposto che il provvedimento impugnato "...ha natura di mero avviso di pagamento e non atto tipico. Pertanto non lascia dubbi sulla provenienza dello stesso dal Comune".

Al fine di far rilevare la errata statuizione da parte dei Giudici di primo grado giova richiamare quanto già esposto nel ricorso introduttivo.

Il Comune di Giardini Naxos ha emesso l'avviso di pagamento oggetto di impugnazione sul presupposto che l'indicazione a stampa del nome del funzionario responsabile, Dott.ssa Ilacqua Rosa (presumibilmente ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/95), conferisse all'atto piena legittimità esterna.

Al riguardo si richiamano, a contrario, le ragioni che depongono per l'invalidità-inesistenza dell'atto impugnato giusta i seguenti orientamenti giurisprudenziali:

Sentenza n. 648/40/07 del 12/10/2007 emessa dalla C.T.R. del Lazio (Sez. Latina)

"...tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali devono essere sempre e comunque firmati in forma autografa, in quanto tale obbligo sarebbe imposto dai principi generali dell'ordinamento in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi, mentre la normativa di cui al predetto comma 87 dell'art. 1 della L. n. 549/1997 sarebbe

stato implicitamente abrogata dal sopravvenuto D.Lgs. 18 agosto, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").

Ed ancora,

Sentenza n. 55/9/08 del 12/3/2008 emessa dalla C.T.R. della Campania (Sez. Staccata di Salerno)

"L'avviso di liquidazione emesso dal Comune con strumenti informatici o telematici è inesistente, e quindi deve essere annullato, qualora non sia sottoscritto con firma autografa o con firma digitale. Non è sufficiente, infatti, la mera sottoscrizione a stampa, prevista dall'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, poiché tale disposizione deve considerarsi abrogata per incompatibilità con le successive disposizioni in tema di firma digitale contenute nella legge 15 marzo 1997 n. 59 (Legge Bassanini) e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Collegando tutte queste disposizioni normative, emerge l'insufficienza della semplice sottoscrizione a stampa del nominativo del soggetto responsabile e l'essenzialità della firma, autografa o digitale, per tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali".

Alla luce dei superiori richiami giurisprudenziali, del tutto condivisibili in quanto applicativi della nuova disciplina in materia di firma sugli atti amministrativi, non può non convenirsi sul fatto che l'impugnato avviso di pagamento è da ritenersi invalido-inesistente in quanto mancante della firma, autografa o digitale, da parte del funzionario responsabile del Comune di Giardini Naxos.

Ne consegue, pertanto, che lo stesso non potrà essere posto a fondamento di alcuna successiva attività esecutiva in danno della ricorrente.

Ma vi è di più.

L'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95, così dispone:

"la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del

nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

In altri termini è necessario, affinché la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, che l'atto sia prodotto da sistemi informatici automatizzati **(prima condizione)** e che il nominativo del funzionario e la fonte dei dati siano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale **(seconda condizione)**.

E ciò al preciso scopo di consentire al cittadino di verificare, accedendo al provvedimento che contiene l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione dell'atto impositivo, che il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell'emanazione dell'atto medesimo.

In argomento la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio:

“...la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, negli atti impositivi relativi a tributi locali, solo se tale nominativo risulti da apposito provvedimento di livello dirigenziale” (cfr.

Cass. n. 13231/09, n. 25573/09, n. 15447/10, n. 3941/11, n. 9627/12 e n. 206/17).

Posto quanto sopra non vi è dubbio che al fine di valutare la regolare sottoscrizione dell'impugnato avviso di accertamento si dovrà accertare se l'atto impositivo risultava formato tramite servizi informativi automatizzati **(prima condizione)** e se il nominativo del funzionario e la fonte dei dati sono stati indicati in apposito provvedimento di livello dirigenziale **(seconda condizione)**.

In assenza di adeguata prova da parte del Comune di Giardini Naxos delle suddette condizioni, il prospettato motivo di impugnazione non potrà che trovare accoglimento.

La sentenza appellata è da ritenersi, altresì, errata nella parte in cui i Giudici di primo grado sostengono che la firma non risulta necessaria posto che l'atto impugnato ha natura di mero avviso di pagamento e non di atto tipico.

Al riguardo si precisa che la sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo quale è quello in questione e pertanto la sua mancanza ne comporta la nullità per violazione dell'art. 21-septies della L. n. 241/90.

Indi anche per l'avviso di pagamento si applica la suddetta norma stante che una diversa interpretazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost.

II°

Errata statuizione dei Giudici di primo grado nella parte in cui hanno rigettato il motivo di ricorso relativo alla eccepita illegittimità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza giusta la seguente motivazione: "...la censura sul contenuto motivazionale dell'atto impugnato appare generica, in quanto esso in concreto presenta tutti gli elementi relativi al presupposto del tributo e la sua quantificazione, sulla base delle superfici delle unità immobiliari e loro specifica destinazione commerciale, con indicazione della tariffa fissa e variabile".

Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Difetto di motivazione anche in considerazione della errata valutazione del prospettato motivo di ricorso.

I Giudici di primo grado hanno rigettato il motivo di ricorso formulato dalla ricorrente nel modo seguente "Illegittimità dell'atto impugnato (avviso di pagamento) per carenza dei requisiti di trasparenza e determinatezza", sul presupposto che il provvedimento impugnato "...presenta tutti gli elementi relativi al presupposto del tributo e la sua quantificazione, sulla base delle superfici delle unità immobiliari e loro specifica destinazione commerciale, con indicazione della tariffa fissa e variabile".

Vero è invece il contrario, posto che nell'atto impugnato, per come si evince facilmente dall'esame dello stesso, non viene riportata né la *"specifica destinazione commerciale"* né l'indicazione *"della tariffa fissa e variabile"*.

Così essendo il prospettato motivo di impugnazione merita accoglimento anche alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *"Gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da esso dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale (TIA) hanno natura di atti amministrativi impositivi e perciò devono rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti, enunciando anzitutto, anche in forma sintetica purché chiara, sia la fonte della richiesta sia gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano, pure sotto il profilo quantitativo, al fine di consentire l'esercizio del diritto alla difesa da parte del loro destinatario"* (in tal senso, Cass. n. 17526 del 9/8/2007).

Si insiste, pertanto, nell'accoglimento del prospettato motivo di impugnazione.

III°

La sentenza appellata merita, altresì, di essere riformata anche sul punto relativo alla condanna alle spese non solo per quanto sopra detto ma anche in considerazione del fatto che la mera indicazione dell'importo complessivamente dovuto senza alcuna specificazione degli onorari e diritti di causa rende illegittima la pronuncia stessa (in tal senso Cass. 2/4/2010 n. 8071).

In via devolutiva si ripropone i seguenti motivi di ricorso già avanzati in primo grado che verranno meglio illustrati nei successivi scritti difensivi:

A)

Inapplicabilità del piano tariffario e aliquote tari anno 2014 approvato dal C.C. di Giardini Naxos con Delibera n. 44 del 23/7/2014 per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e per violazione degli artt. 6, comma 1 e 8, comma 3, del D.P.R. n. 158/99.

Avvocato GERMANO GARAO
Studio Legale Fiscale Tributario
Viale A. De Gasperi, 173 - CATANIA
Tel. Fax 095 371713
C. F. GRA GMN 65L13 G680A
P. IVA 03234120875

Postaraccomandata
AR
ID0153625942467 98035
17160 95126 CATANIA 20 CC
1-P 3012227



07.06.2019 10.47
Euro 008.05



Spett.le
Cognome di Giandomeni MAXOS
Piazza Abate Cacciola
98035 Giandomeni MAXOS (ME)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile del Settore tributario, Dott.ssa Rosa Ilacqua, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel , per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto -- a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare -- in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente -- tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a caro dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziali adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €.**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

“ “ “ “ “ “


L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Dott. C. Villari



L'Assessore Anziano

Dott.ssa S. Sanfilippo

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
